

## Il collocamento di una minorenne richiedente asilo non accompagnata, presso un centro di accoglienza per adulti, costituisce trattamento inumano e degradante

di Giacomo Belisario

**Title:** The placement of an unaccompanied minor asylum seeker, in an adult reception centre, constitutes inhuman and degrading treatment.

**Keywords:** unaccompanied minor asylum seeker; temporary reception center for adults; inhuman and degrading treatment; sexual abuse; law decree 133/2023.

1. – Con la decisione MA c. Italia, la prima sezione della Corte EDU, all'unanimità, stabiliva che la permanenza in un centro di accoglienza non attrezzato per fornire un'assistenza psicologica adeguata ad una minore straniera non accompagnata, già vittima di abusi sessuali, unitamente alla prolungata inerzia delle autorità nazionali riguardo alla sua situazione e ai suoi bisogni di soggetto particolarmente vulnerabile, costituisce una violazione del suo diritto a non essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti, tutelato dall'art. 3 della Convenzione.

3737

2. – Il caso origina dal fatto della ricorrente, cittadina ghanese, che raggiungeva Reggio Calabria dalle coste libiche tramite barca in data 2 ottobre 2016. Veniva, quindi, sottoposta a visita medica e trasferita nell'edificio dell'ex Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, sotto la sorveglianza di un funzionario dei servizi sociali. Il 27 ottobre 2016 la minore veniva trasportata presso l'Istituto Cereso Santa Maria degli Angeli di Bagnara Calabria, ossia una struttura adibita specificatamente all'accoglienza di migranti minori e veniva affidata alla supervisione di un rappresentante di una delle associazioni che lavoravano presso l'Istituto.

Il 6 febbraio 2017 la ricorrente fuggiva dall'Istituto Cereso presso il quale era stata collocata e raggiungeva il Nord Italia e, in data 10 febbraio 2017, dopo essere arrivata a Como, veniva ospitata nel centro di accoglienza per adulti Osvaldo Cappelletti.

La ricorrente manifestava la volontà di presentare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, che sarebbe stata rilasciata il 22 dicembre 2017. Tuttavia, l'appuntamento fissato presso la Questura per il deposito della suddetta domanda di protezione veniva rinviato molteplici volte a causa della mancata presentazione del direttore del Centro - che nel frattempo veniva nominato tutore della minore - alle udienze fissate per il suo giuramento. In data 13 febbraio 2017 la minore veniva intervistata da un mediatore del Centro al fine di reperire informazioni sulla richiesta di asilo di quest'ultima, la quale spiegava che, mentre si

trovava in Ghana, veniva costretta a vivere con un uomo che aveva abusato sessualmente di lei. Riferiva, inoltre, di essere riuscita a fuggire in Libia e che, un uomo che inizialmente le aveva offerto un lavoro, l'aveva poi costretta ad avere rapporti sessuali con lui. Decideva, quindi, di lasciare la Libia in barca in quanto l'idea di dover affrontare un viaggio con il rischio di morire si rivelava meno dolorosa di quella di dover continuare a subire abusi.

Il 31 maggio 2017 la ricorrente veniva sottoposta a visita psicologica da Medici Senza Frontiere. In tale circostanza, veniva confermato che la minore, nel corso della sua vita, aveva subito molteplici esperienze traumatiche quali abusi, violenze sessuali e che, quindi, la permanenza nella struttura di Como, ove i minori non accompagnati venivano accolti assieme agli adulti e ove non venivano forniti servizi adeguati alle vittime di violenza sessuale, avrebbe potuto aggravare la fragile condizione psicologica della minore.

Nel frattempo, il legale della minore segnalava la situazione della propria assistita alla Prefettura, alla Questura e alla Croce Rossa, chiedendo, contestualmente, il suo trasferimento presso un centro idoneo ad ospitare minori stranieri non accompagnati. Tuttavia, tutte queste richieste restavano senza risposta.

Secondo la ricorrente, a tal proposito, la maggior parte dei minori del centro non erano accompagnati, le condizioni igieniche erano pessime e si registravano quotidianamente episodi di microcriminalità e prostituzione; circolavano armi bianche e alcol.

La situazione della ricorrente rimaneva immutata fino alla fine di settembre 2017, quando la stessa, per il tramite del suo legale, decideva di presentare alla Corte Edu una richiesta ai sensi dell'art. 39 della Convenzione, con la quale pretendeva di essere trasferita in strutture in cui potessero essere garantite condizioni di accoglienza idonee ai minori non accompagnati. La ricorrente lamentava la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui *“Nessuno può essere sottoposto a tortura, o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti”* in ragione delle condizioni alla quali veniva sottoposta durante la sua permanenza nel centro di accoglienza di Como, poiché, in quanto minore non accompagnata e vittima di violenza sessuale, non le veniva assicurata la separazione dagli adulti. La ricorrente si doleva altresì delle condizioni materiali della sua permanenza nel centro di Como. Affermava inoltre che la mancanza di privacy e di separazione dagli adulti, con i conseguenti problemi di sicurezza, non erano adeguati alla sua situazione vulnerabile di minore non accompagnata vittima di violenza sessuale. La Corte applicava la misura provvisoria richiesta, indicando al Governo italiano la necessità di trasferire la minore in una struttura a lei adatta. Il Governo ottemperava immediatamente. Peraltro, da un rapporto psicologico del 4 ottobre 2017, successivo al ricorso alla Corte Edu, redatto da un'organizzazione che lavorava presso il centro, risultava che la ricorrente soffriva di depressione e che aveva difficoltà di espressione a causa dei propri aspetti emotivi. Il rapporto evidenziava, inoltre, che la minore rischiava di sviluppare un disturbo da stress post-traumatico.

Il governo italiano, nella sua difesa giudiziale, depositava un rapporto riguardante la visita del Rappresentante speciale dal 16 al 21 Ottobre 2016 in diversi centri di accoglienza migranti italiani, tra cui quello di Como, in cui effettivamente emergeva la presenza di 80 minori non accompagnati ma al contempo che gli stessi non rientravano nel sistema di asilo italiano, a cui non potevano essere applicate le norme europee sul ricongiungimento familiare e sul ricollocamento. Il Governo sosteneva altresì di non essere a conoscenza della situazione della ricorrente in quanto Medici senza Frontiere lavorava nell'ambito di un progetto non appartenente al piano di accoglienza nazionale.

La Corte, rilevato preliminarmente che la denuncia relativa alle condizioni materiali dell'alloggio nel centro Osvaldo Cappelletti, vale a dire sovraffollamento, scarsa igiene e mancanza di servizi, non erano state comprovate, riteneva comunque che il trattamento avesse raggiunto il livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 e pertanto dichiarava ammissibile il ricorso.

3. – Sul punto è necessario rimarcare che le dichiarazioni della ricorrente riguardanti il trattamento che stava subendo erano state messe a conoscenza della Questura, al più tardi, il 29 giugno 2017, nell'ambito della sua richiesta di asilo. In questo contesto, vale la pena notare anche che tra il 28 giugno 2017 e il 3 agosto 2017, l'avvocato della ricorrente aveva rivolto quattro richieste alla Prefettura, alla Questura e alla Croce Rossa chiedendo che la stessa fosse trasferita in un centro idoneo che avrebbe potuto alleviare le sue fragili condizioni.

Inoltre, l'11 settembre 2017, l'avvocato di MA aveva reiterato la sua richiesta al tutore della ricorrente, sottolineando la necessità di tutelare i diritti fondamentali della sua cliente. Di conseguenza, la ricorrente è rimasta in un centro per adulti per un periodo di tempo considerevole, fino all'ottobre 2017, non beneficiando quindi dell'alloggio e dell'assistenza richiesti dalla sua situazione di vulnerabilità. Sebbene siano stati nominati due tutori della ricorrente durante la sua permanenza nel centro Osvaldo Cappelletti (il primo poco dopo il suo arrivo nel centro nel febbraio 2017 e il secondo il 6 luglio 2017), entrambi i tutori hanno dimostrato di non rispondere alla situazione e ai bisogni della richiedente. Infine, le implicazioni psicologiche dell'esperienza traumatica della ricorrente venivano chiaramente indicate nella relazione del 4 ottobre 2017 dell'organizzazione di assistenza psicologica che lavora nel centro in cui la ricorrente era ospitata. A nulla, secondo la Corte, rilevava il fatto che la ricorrente avesse sviluppato una relazione durante la sua permanenza nel centro comasco, come rimarcato nella difesa del Governo, in quanto ciò comunque non costituirebbe la prova del fatto che lei non è vittima di una presunta violazione dell'articolo 3, come sostenuto dal Governo.

Alla luce di quanto precede, la Corte sanciva che il trattamento della ricorrente avesse raggiunto il livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 e riteneva pertanto che non fosse necessario valutare le restanti censure, poichè, alla luce delle informazioni fornite dal Governo e derivanti dal rapporto della visita conoscitiva in Italia del Rappresentante speciale del Segretario generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati, la denuncia relativa alle condizioni materiali dell'alloggio nel centro Osvaldo Cappelletti, vale a dire sovraffollamento, scarsa igiene e mancanza di servizi, non era stata comprovata.

4. – La Corte è dunque tornata sulla questione del trattamento inumano e degradante del minore straniero non accompagnato, in precedenza vittima di traumi ed inserito in un centro di accoglienza per adulti. Nel richiamato caso *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio* (ric. 13178/03, 12 gennaio 2007) la ricorrente era caratterizzata dalla sua giovanissima età e dal fatto di essere una straniera clandestina sola in un paese sconosciuto e dunque spettava allo Stato belga proteggerla e prendersi cura di lei adottando misure adeguate nell'ambito degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3. Anche secondo l'altro precedente richiamato *Tarakhel c. Svizzera* (ric. 29217/12, 4 novembre 2014) la Corte riteneva che la situazione di estrema vulnerabilità del minore era decisiva e prevaleva sullo status di straniero soggiornante illegalmente. I bambini, infatti, hanno bisogni specifici dovuti soprattutto alla loro età e alla loro dipendenza, ma anche al loro status di richiedenti asilo. La Corte ha inoltre ricordato che la Convenzione sui

diritti dell'infanzia incoraggia gli Stati ad adottare misure adeguate affinché il minore richiedente lo status di rifugiato benefici di protezione e assistenza umanitaria, sia che sia solo sia che sia accompagnato dai suoi genitori. Dello stesso avviso anche l'altro pronunciamento *Darboe e Camara c. Italia* (ric. 5797/17, 14 febbraio 2017). Inoltre, secondo la pronuncia *Bouyid c. Belgio* (ric. 23380/09, 28 settembre 2015) il trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. La valutazione di questo minimo dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Dello stesso avviso anche la richiamata pronuncia *Mursic c. Croazia* (ric. 7334/13, 20 ottobre 2016).

Nel penultimo precedente riportato, *Khlaifia et al. C. Italia* (ric. 16483/12, 15 dicembre 2016) veniva rimarcato che per valutare se sia stata raggiunta la soglia di gravità, la Corte prende in considerazione anche altri fattori, in particolare: 1) lo scopo per cui il maltrattamento è stato inflitto, insieme all'intenzione o alla motivazione che ha portato ad esso, sebbene l'assenza di un'intenzione di umiliare la vittima non possa escludere in modo definitivo la sua qualificazione come "degradante" e pertanto vietata dall'articolo 3, 2) il contesto in cui è stato inflitto il maltrattamento, come un'atmosfera di elevata tensione, 3) se la vittima si trova in una situazione vulnerabile. Infine, veniva citata *A.I. c. Italia* (ric. 70896/17, 1 aprile 2021) a riprova del fatto che comunque, a prescindere dall'età, le autorità devono dar prova di particolare vigilanza quando trattano persone vulnerabili, e devono garantire loro una maggiore protezione poiché la loro capacità o volontà di portare avanti una denuncia può essere spesso compromessa. Nella poc'anzi richiamata statuizione, la Corte riteneva violato l'art. 3 anche se le autorità avevano fornito un'assistenza sanitaria e un sostegno sociale, in quanto le giurisdizioni, al contempo, non avevano tenuto presente la situazione di vulnerabilità nella quale si trovava la ricorrente per valutare le sue capacità genitoriali e la sua domanda volta a mantenere dei contatti con le sue figlie, poiché in caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di un'attenzione particolare, e devono assicurare loro una maggiore tutela.

5. – A proposito di minori stranieri non accompagnati (brevemente MSNA) il 5 ottobre 2023 è stato pubblicato il D.L. n. 133, poi convertito in legge n. 176/2023 il 1 dicembre 2023, "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno*" in cui, al capo II e in particolare dall'art. 3 al 6, per i minori stranieri non accompagnati, si sanciscono specifiche novità procedurali e nuove modalità di tutela. In primo luogo viene rimarcato che, a seguito di una iniziale accoglienza in strutture governative dirette ad una protezione istantanea, gli stessi vengano ospitati nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), che assicura operazioni di accoglienza integrata con vitto e alloggio e garantisce aggiuntivamente anche misure di informazione, accompagnamento, soccorso e indirizzamento, mediante la creazione di modelli di inclusione sociale.

Viene inoltre stabilito che, se vi dovessero essere arrivi numerosi e accumulati di minori non accompagnati, qualora il Comune non possa assicurare l'accoglienza, questa sarà di competenza del Prefetto il quale dovrà garantire strutture temporanee esclusivamente rivolte ai MSNA.

Nell'eventualità di inesistenza di sedi temporanee, il prefetto potrà sistemare il minore - che ad un primo sguardo sembri di età superiore ai sedici anni - al massimo per un periodo di novanta giorni, in un determinato luogo attrezzato *ad hoc* nei centri differenti da quelli per soli minori.

Relativamente alla valutazione dell'età degli ipotetici minori stranieri non

accompagnati, si prevede che, in circostanze di arrivi consistenti successivamente a soccorso in mare, identificazione nei confini nazionali o a seguito di ingresso clandestino, l'autorità di pubblica sicurezza possa effettuare riconoscimenti facciali e analisi sanitarie volte ad accertare l'età comunicandolo immediatamente alla Procura della Repubblica che dispone l'eventuale autorizzazione.

Ad ogni modo, dal 2015 in poi si sono susseguiti differenti interventi legislativi volti a tutelare i minori stranieri non accompagnati, dato l'accrescersi del loro arrivo sulle coste italiane. Tutto ha avuto inizio con il D. Lgs. 142/2015 (cd. decreto accoglienza), poi è intervenuta la L. 47/2017, con il fine primario di incrementare le tutele garantite dall'ordinamento in favore dei minori stranieri. Altri provvedimenti normativi sono stati introdotti con il D.L. 17/2017, con il D.Lgs. 220/2017, e, in ultimo, prima dell'intervento dello scorso ottobre, con il D.L. 113/2018 e il D.L. n. 130/2020 (c.d. decreto sicurezza e immigrazione) (si legga comunque per una migliore conoscenza della tutela dei MSNA il *Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati* del Ministero dell'Interno, rinvenibile al link [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-08/24\\_vademecum\\_per\\_la\\_presa\\_in\\_carico\\_dei\\_minori\\_stranieri\\_non\\_accompagnati.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-08/24_vademecum_per_la_presa_in_carico_dei_minori_stranieri_non_accompagnati.pdf)

La tutela però non si esaurisce qui. Infatti, nel nostro ordinamento la protezione in materia di minori stranieri non accompagnati è disposta anche dagli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), nonché dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999) e dal D.L. 95/2012 (convertito nella L. 135/2012) che ha istituito la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riguardo ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al suddetto decreto accoglienza, si prevedono alcune disposizioni del D.Lgs. 25/2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28) (sul coacervo di normativa esistente prima dell'ultimo D.L. 133/2023 si legga il tema "*Minori stranieri non accompagnati*" del Servizio Studi della Camera dei Deputati XVIII legislatura del 16 giugno 2022, rinvenibile al link [https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18\\_minori\\_stranieri\\_non\\_accompagnati.htm](https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_minori_stranieri_non_accompagnati.htm)). Inoltre, per un confronto tra fonti internazionali, europee, e disposizioni del nostro ordinamento fino all'ultimo decreto cd. sicurezza e immigrazione del 2020, si legga A. Cornice, A. Rizzo, *La tutela dei minori stranieri non accompagnati*, Roma, 2019 o anche G. Pignataro, *La spinosa protezione dei minori stranieri non accompagnati nel mosaico normativo europeo*, in *Biolarw Journal*, 4/2023. Per una panoramica completa su tutte le questioni anzidette si legga S. Camerini, *Il sistema di accoglienza e assistenza dei minori stranieri non accompagnati*, rinvenibile al link [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://thesis.unipd.it/retrieve/a8dc2046-37b5-480f-aaf8-023ae6e48b35/Camerini\\_Sara.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://thesis.unipd.it/retrieve/a8dc2046-37b5-480f-aaf8-023ae6e48b35/Camerini_Sara.pdf)

6. – È senza dubbio d'interesse analizzare le problematiche che si continuano a porre relativamente alla tutela del minore straniero non accompagnato, e che l'entrata in vigore di tale disposizione normativa, anche a seguito di conversione, non ha saputo dirimere. Un'analisi di tutto l'impianto normativo succitato richiederebbe un'attenzione e uno studio più articolato che non verrà affrontato in questa sede. In relazione al decreto legge dello scorso ottobre invece, la cui osservazione è sicuramente più d'interesse per il lettore, seri dubbi si pongono in relazione all'art. 5 comma 1 lett. A) e B). Riportandosi alle osservazioni dell'Asgi, Associazione studi giuridici sull'immigrazione, relativa "*all'audizione informale nell'ambito*

dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", la sistemazione dei minori stranieri non accompagnati con oltre sedici anni nei centri per adulti ove manchino posti disponibili (art. 5 comma 1) lett. A) può determinare l'inosservanza della disciplina ricavabile dagli artt. 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in quanto determina una differenza rispetto al trattamento atteso per minori, italiani e non, privi di qualsivoglia contesto familiare (e per fortuna con la legge di conversione del decreto è stato escluso da tale previsione il minore di età inferiore a quattordici anni). L'art. 20 della predetta convenzione stabilisce che mai i minorenni possano essere inseriti in strutture per adulti e sancisce per gli stessi determinati parametri in relazione a grandezza del centro e servizi assicurati. La direttiva accoglienza 2013/33/UE sottolinea l'ipotesi di collocare i minorenni non accompagnati sedicenni in centri di accoglienza per adulti richiedenti protezione internazionale, esclusivamente "se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2" della medesima. Il motivo per la sistemazione in centri per adulti è pertanto solo l'identificazione dell'interesse del minore (si consideri il caso in cui il minore sia arrivato in Italia con un parente o altro adulto di riferimento); tale statuizione non può al contrario essere determinata da ragioni diverse, collegate alle difficoltà degli esecutivi di amministrare numerosi arrivi di minori o comunque all'impossibilità di ricercare sistemazioni in sedi preposte.

Sulle modifiche alla disciplina sull'accertamento dell'età anagrafica (art. 5 comma 1 lett. B) va rilevato che l'uso di sistemi di rilevamento dell'età in assenza di garanzie specifiche ha determinato diverse condanne dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - si veda tra tutte *Diakité c. Italia* (ric. n. 44646/17, 14 settembre 2023) -.

La nuova procedura derogatoria, che concede enormi poteri all'autorità di pubblica sicurezza, può avere applicazione "in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito [...], di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera". Data l'ampia applicazione della disposizione, ormai praticamente all'ordine del giorno, che di fatto è pensata in maniera completamente discrezionale, perché difettano criteri di riferimento stabiliti per legge, emerge la possibilità che la deroga diventi la prassi effettiva e specifica di determinazione dell'età. Bisogna dunque domandarsi chi debba porre in essere la decisione tra tale procedura derogatoria, in cui serve un semplice nulla osta dalla procura minorile a seguito di comunicazione, e l'altra, ordinaria basata su più modalità da porre in essere congiuntamente, e l'avvio di un procedimento presso il tribunale per i minorenni con emanazione di un decreto finale.

7. – In conclusione, non v'è dubbio che l'Italia si sia più volte distinta positivamente per l'attenzione ai minorenni, al centro della nostra civiltà e cultura giuridica, ma è al contempo vero che i minori stranieri non accompagnati, soggetti già di per sé vulnerabili, ancor più se provenienti da società culturalmente differenti dalla nostra, dove non esistono diritti civili e dove la mercificazione della donna, per collegarci al caso oggetto di esame, è all'ordine del giorno, abbiano diritto ad essere immessi in contesti in cui non vi siano adulti, previa una effettiva valutazione dell'età anagrafica, da parte di soggetti esperti (UNHCR, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia*, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/accertamento.pdf>).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già condannato l'Italia in innumerevoli occasioni per la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nel caso di minorenni stranieri non accompagnati collocati presso strutture per adulti, caratterizzate da sovraffollamento, carenza di operatori, precarie condizioni igienico-sanitarie. Il 31 agosto 2023 lo ha fatto perché il minore oltre ad essere in un centro per adulti, era stato in passato vittima di abusi sessuali, e dunque più vulnerabili. Alle tante pronunce già esistenti si aggiunge anche la recentissima sentenza della Corte EDU, emessa nel caso *A.T. ed altri c. Italia* (ric. 47287/17, 23 novembre 2023), con cui l'Italia è stata condannata per avere collocato illecitamente in una struttura di Taranto svariati minori stranieri non accompagnati, per avere adoperato trattamenti inumani e degradanti nel preordinare le loro misure di accoglienza, per non avere nominato un tutore né avere dotato i minori delle informazioni sulla eventualità di avversare in giudizio tale condizione (richiamata insieme alla sentenza *Diakité c. Italia* nel contributo A. Del Guercio, *La dignità dei migranti alle frontiere europee* in *Biolaw Journal*, 4/2023).

Ebbene, l'impiego dei MSNA ultrasedicenni in centri per adulti è in contrapposizione con il superiore interesse del minorenne. Nel 2020 il Comitato Economico e Sociale Europeo (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281&from=EN) ha espresso parere in tal senso (2020/C 429/04), ribadendo che l'inserimento in centri non esclusivamente per minori ritarda l'accesso ai servizi ed alle attività necessarie per identificare le particolari condizioni di protezione dei MSNA, rammentando il diritto di questi ultimi di essere collocati in centri di accoglienza dignitosi e che siano idonei alle tipiche vulnerabilità dei minorenni, con l'aiuto di professionisti specializzati nell'assistenza dei giovani e con la possibilità di avere continue visite psicologiche. Come ribadito da un testo determinante in materia (*La tutela dei minori stranieri non accompagnati, manuale giuridico per l'operatore*, Ministero dell'Interno – ANCI – ASCGI, a cura del Siproimi, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://www.retesai.it/wpcontent/uploads/2019/11/La-tutela-dei-minori-stranioeri-non-accompagnati.pdf), è necessario che i progetti di accoglienza prevedano le operazioni più atte a gestire le situazioni dei minori, che spesso prima di arrivare in Italia sono stati oggetto di stupri o abbiano subito violenze sessuali al fine di porre in essere le misure necessarie per controllare tali fragilità.

Giacomo Belisario  
Università Telematica Leonardo Da Vinci  
mail: [giacomo.belisario@unidav.it](mailto:giacomo.belisario@unidav.it)

